

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COSTA VOLPINO E LA COOPERATIVA
SOCIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI
COMUNALI AD USO UFFICI, BIBLIOTECA, DOMUS CIVICA, SEDE POLIZIA
LOCALE DAL _____ AL _____ AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1,
DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 e s.m.i**

L’Ente e la Cooperativa sociale al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4¹, comma 1 della Legge 381/1991 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell’art. 5² della Legge 381/1991 stipulano la presente convenzione.

In data tra l’Ente..... (che di seguito per brevità sarà chiamato “Ente”) con sede a via.....n. Codice Fiscale rappresentato da nato a il abilitato alla sottoscrizione del presente atto
e

la Cooperativa sociale (che di seguito per brevità sarà chiamata “Cooperativa”), con sede a via..... n. Codice Fiscale iscritta nella sezione “...” al n.dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor nato a il e residente a..... in via....., abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

- gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/1991 e s.m.i e l’articolo l’art. 29 della Legge Regionale n. 1/2008;
- la D.G.R. 25 febbraio 2011, n. 1353 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla Comunità”;
- il Decreto della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione della Regione Lombardia n. 6459 del 13 luglio 2011 “Indirizzi in materia di affidamento dei servizi e convenzioni tra enti pubblici e cooperative sociali in attuazione della D.G.R. n. 1353/2011”;
- la deliberazione A.N.A.C. n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. del l’Ente ha manifestato la volontà di procedere all’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali ad uso uffici, biblioteca, domus civica, sede polizia locale mediante convenzionamento con cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991;
- che la Cooperativa è stata individuata quale affidataria del suddetto servizio con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona n..... del
- che con l’affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione, l’Ente e la Cooperativa si pongono i seguenti obiettivi:
 - garantire l’inserimento lavorativo di personale svantaggiato;

- fornire i servizi di di pulizia dei locali comunali ad uso uffici, biblioteca, domus civica, sede polizia locale;
- che la Cooperativa è stata individuata a seguito di confronto comparativo aperto a tutte le Cooperative sociali interessate al convenzionamento volto a selezionare la Cooperativa sociale ritenuta in grado di raggiungere, nel modo più efficace, gli obiettivi perseguiti dall'Ente, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 ;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa svolge le seguenti attività

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

È affidato alla Cooperativa lo svolgimento dei servizi di pulizia dei locali comunali ad uso uffici, biblioteca, domus civica, sede polizia locale come dettagliato nel capitolato d'oneri allegato alla presente convenzione sotto la lettera A, allegato che diviene parte integrante e vincolante della presente convenzione

Art. 2 - Durata

La convenzione ha durata dal al e potrà essere prorogata sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione, per un periodo massimo di sei mesi, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo affidatario del servizio e del conseguente passaggio gestionale.

Art. 3 – Requisiti della Cooperativa

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali con il numero e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dalla Legge 381/1991, art. 4.

La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

Art. 4 - Responsabile dell'attuazione della convenzione

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Signor..... cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 5 – Modalità di rapporto con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l'Ente inerente la prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto da e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, da, quale responsabile sociale degli inserimenti.

Art. 6 - Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna a riconoscere per la fornitura delle attività convenzionate il corrispettivo stabilito in Euro, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Le modalità di fatturazione e di pagamento sono precisate nel capitolato d'oneri allegato .

Per ritardati pagamenti l'Ente si impegna a versare alla Cooperativa sociale gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n.231.

Art. 7 - Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa sociale si impegna:

- a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;

- b) ad applicare a favore **dei lavoratori dipendenti** condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- d) ad applicare per tutte le **persone svantaggiate inserite** le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
- g) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'impiego di n 1 persone a tempo pieno o n. 2 persone a part-time indicate dall'Ente di concerto con la Cooperativa, ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/1991;
- h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato d'oneri allegato alla presente convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale;
- j) a trasmettere all'Ente ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Art. 8 - Soci volontari

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 2 della Legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

Art. 9 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Il rappresentante dell'Ente e il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa predisporranno un progetto personalizzato a sostegno e guida dell'inserimento lavorativo della persona svantaggiata.

Il progetto personalizzato dovrà indicare chiaramente: i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, finalità e obiettivi specifici, i rispettivi compiti delle parti coinvolte; la mansione individuata, tempi e modalità di realizzazione degli interventi, gli indicatori e strumenti per la verifica e la valutazione degli obiettivi previsti, la valutazione dell'impatto sul bisogno dell'utente e sul suo livello di soddisfazione.

Il progetto personalizzato, inoltre, dovrà essere condiviso con l'utente individuato che dovrà essere messo nelle condizioni di partecipare attivamente alla sua predisposizione e realizzazione.

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa fungerà da referente per il monitoraggio del progetto lavorativo e aggiornerà regolarmente il rappresentante dell'Ente rispetto all'andamento del progetto medesimo.

Art. 10 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa

Il referente/i dell'Ente incaricati del controllo e alla vigilanza è/sono.....

L'Ente comunica entro 30 giorni alla Cooperativa l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 11 – Subappalto

Sono vietati, da parte della cooperativa sociale, la cessione anche parziale del contratto o il subappalto dei servizi, a pena di nullità del contratto ed il pagamento dei danni causati al Comune di Costa Volpino.

Art. 12 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa sociale;
- grave inadempimento dell'Ente;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 6, ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l'eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra;
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto nell'art. 7 comma g).

Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 punti b), c), d) e le ipotesi di cui all'art. 17 del capitolato d'onori.

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 13 – Prevenzione da interferenze illecite

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia e all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio

La Cooperativa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali, ecc.”).

L'inosservanza delle suddette clausole è causa di risoluzione della convenzione.

Art. 14 – Norma di comportamento

La Cooperativa dovrà attenersi, direttamente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dall'Ente e allegato alla presente convenzione quale parte integrale e sostanziale sotto la lettera B che viene consegnato in copia e che la Cooperativa dichiara di conoscere ed accettare.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. In caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, l'Ente provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, verrà disposta con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Ente il diritto al risarcimento del danno.

Art. 15 - Controversie

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bergamo

Art. 16 -Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta, a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, in vigore dal 07/09/2010, restando inteso che in difetto, nel caso in cui le transazioni non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane Spa ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010.

L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i il CIG attribuito alla gara è _____.

Art. 17 - Spese di stipula della convenzione

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico della Cooperativa

Art. 18 - Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- capitolato speciale sottoscritto per accettazione
- codice di comportamento adottato dall'Ente
- elenco nominativo dei volontari

Art. 19 – Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale

Per l'Ente